



[Home](#) / [Servizi](#) / [Anagrafe e stato civile](#) / [Denuncia Di Nascita](#)

Denuncia di nascita

Servizio attivo

La dichiarazione di nascita permette l'iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell'anagrafe della popolazione residente oltre all'attribuzione del nome e del cognome

Argomenti

Documenti e certificazioni

Nascita

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita

Come fare

La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:

- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, **entro tre giorni dalla data del parto**;

- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori, **entro dieci giorni dalla data del parto**;
- da entrambi i genitori, quando i genitori non sono coniugati tra loro, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), **entro dieci giorni dalla data del parto**.

il comune di competenza è:

- il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento)
- il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento)
- il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
- il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
- il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)

Per gli AIRE, solo presso il Comune di nascita.

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale

Cosa serve

Per attivare il servizio occorre:

- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria, contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, giorno, ora, luogo di nascita e sesso del bambino

- Dichiarazione: se genitori coniugati resa da un genitore o da procuratore speciale; se genitori non coniugati resa da entrambi i genitori per il riconoscimento di filiazione
- I genitori stranieri devono dichiarare: l'attribuzione del cognome, nome e cittadinanza del nato

Cosa si ottiene

L'atto di nascita

Tempi e scadenze

Tempo allo sportello: 15 minuti

Termine: immediato

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

[Prenota appuntamento](#)

Uffici che erogano il servizio



Sportello Facile

P.zza Maggiore 3, Montiano, 47020

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

 Termini e condizioni di servizio (PNG 100.10 kB)

Contatti

Sportello Facile

E-mail: facile@comune.montiano.fc.it

Unità organizzativa responsabile

Settore Demografici e Sportello Facile

P.zza Maggiore 3, Montiano, 47020

Argomenti:

Documenti e certificazioni

Nascita

Descrizione

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.

Nell'atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Il nome deve essere composta da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola.

Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.

Non può essere assegnato un cognome come nome.

Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso.

Il bambino prende il Cognome di entrambi, nell'ordine concordato dai genitori, oppure, sempre in accordo fra i genitori può prendere il solo cognome del padre o il solo cognome della madre.

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Sull'atto di nascita del figlio di cittadini stranieri non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori. La cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio e la relativa registrazione in anagrafe.

Costi

La presentazione della domanda è gratuita.

Procedure collegate all'esito

All'atto dell'iscrizione nei registri di nascita viene attribuito il codice fiscale del neonato.

Ulteriori informazioni

Normativa

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 396, 3 novembre 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile](#)

Ultimo aggiornamento: 22/11/2023, 12:27